

**Zeitschrift:** Rivista Militare Ticinese  
**Band:** 16 (1944)  
**Heft:** 1

**Rubrik:** Rubrica di diritto e procedura penale militare

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 08.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Rubrica di diritto e procedura penale militare

## Esecuzione delle pene ed altri provvedimenti in riguardo ai militari.

I reati compiuti da militari hanno, come ognuno facilmente intuisce, un aspetto esclusivo che li differenzia nettamente da ogni altra forma, sia in quanto l'azione viola una legge speciale (il Cod. pen. mil. od uno dei decreti che lo completano), sia in riguardo alla particolarità dell'autore e delle condizioni personali, di ambiente e, sovente, di spirito in cui l'autore del reato si trova. Questa differenziazione vale, non solo per i reati propriamente militari (quelli, cioè, che possono essere compiuti unicamente da militari: art. 61 a 85 CPM., per es. disobbedienza, reati di guardia, abusi di comando, violazioni dei doveri di servizio), ma anche per i reati che non hanno tale carattere pur essendo contemplati anche dal CPM., cioè i reati militari impropri (reati contro la difesa naz., contro le persone, contro la proprietà, contro l'onore, ecc.).

Intendiamo dire, per spiegarci con un esempio piano, che il furto compiuto da una recluta in caserma su un oggetto o valore che si trovava in caserma ha, da ogni lato, caratteri nettamente diversi da quelli del furto contemplato dalla legge penale ordinaria e compiuto da Tizio nell'abitazione di Caio.

Se così non fosse, non sarebbe stato necessario inserire anche nel Codice pen. mil. le disposizioni che concernono reati (ad es. il furto) già contemplati nel Codice penale ordinario, ma sarebbe stato più semplice dire che per questi reati i Tribunali militari devono applicare il Codice penale ordinario.

Vi sono legislazioni <sup>(1)</sup> che si limitano ai reati militari, rinviando negli altri casi all'applicazione della legge penale ordinaria: così però non ne è da noi, dove persino l'eventualità che era prevista dall'art. 9 del progetto di Cod. pen. svizzero nel senso che „le leggi militari determinano in quale misura questo codice è applicabile alle persone sottoposte al diritto penale militare”, venne nel testo definitivo sostituita con l'art. 8 il quale nettamente esclude l'applicazione del Cod. pen. ordinario alle persone sottoposte al diritto penale militare.

In questo modo, cioè contemplando con disposizioni grammaticalmente identiche taluni reati (ad es. l'omicidio, le lesioni, il furto, le appropri. indebite, la truffa, le offese all'onore, i reati contro il buon co-

---

<sup>(1)</sup> Mess. 26.11.18 del Cons. fed. che accompagna il progetto di CPM. pag. 7.

stume, ecc.) tanto nel Cod. pen. mil., quanto in quello ordinario, il legislatore svizzero ha giustamente rilevato e stabilito che la stessa specie di reato (ad es. il furto) ha caratteri diversi e deve essere considerata e giudicata con criteri diversi a seconda che sia applicabile la legge penale militare oppure quella ordinaria. Quando il conv. F. (questo esempio non è fantasia, ma è preso fra le centinaia di procedimenti che ci sono passati fra le mani) quando, dicevamo, il conv. F., rientrando da G. d. L., dove aveva trasportato rifornimenti e sussistenza, accortosi che dal suo sacco lasciato nell'accantonamento a I. gli era stato sottratto il „lismèr“, si rifece appropriandosi quello d'un suo camerata, commise un furto e venne condannato per furto; ma chiunque facilmente intuisce la sostanziale differenza che passa tra questo furto ed uno compiuto dal civile nella vita privata: l'azione del conv. F. dinota una mentalità inaccettabile e sbagliata, ma non delittuosa nel senso di pericolosità sociale e, pur costituendo un reato contro la proprietà, ha in primo luogo ed essenzialmente il carattere di una violazione di quell'insieme di rapporti di subordinazione, d'ordine, di precisione, di probità che costituiscono la „disciplina militare“.

Non è oggetto di queste note l'esaminare quali possono essere i diversi criteri che entrano in considerazione nell'apprezzamento della diversità rilevata fra il reato compiuto dal militare ed il reato comune d'una medesima specie, ma basta avervi accennato all'ingrosso quel poco che occorre per le nostre osservazioni le quali sono sulla esecuzione delle pene ed intendono semplicemente rilevare che, se il militare ed il reato da lui compiuto devono (riservate le norme generali del diritto) essere considerati con criteri diversi da quelli che valgono per il civile autore di un reato dello stesso nome, dovrebbero essere diversi anche i criteri di esecuzione della pena. Questo, appunto, non è il caso e, secondo noi, a torto.

Non sempre, forse, quando un milite, che ha riportato una condanna per un reato commesso in servizio e che ha dovuto scontarla, rientra alla sua Unità, i suoi superiori si interessano di sapere dove e come egli abbia scontato tale condanna. Se, come sarebbe necessario, essi l'avranno fatto, sentendosi, se non si tratta di reato puramente militare, rispondere „al penitenziario cantonale“, avranno sicuramente, come facciamo noi tanto sovente, pensato che davvero non sembra quello il luogo più idoneo per correggere il militare, anche quando lo stesso è stato punito per un reato comune. Si pensi, ad esempio, alla giovane recluta che, disorientata e sopraffatta dalla nuova vita, incorre nel furtarello che al suo villaggio non avrebbe mai commesso: se il giudice non le accorderà la sospensione dell'esecuzione, non sempre possibile e non sempre opportuna, dovrà interrompere la scuola recl. per scontare la pena al penitenziario e, quando ne ricomincerà una seconda, il suo caporale avrà sicuramente nel gruppo un cattivo soldato. Perché la pena non avrà corretto la recluta. E non l'avrà corretta perché l'esecuzione non è stata appropriata, giacché le reclute vanno affidate ai militari e non ai secondini.

Non dubitiamo che tutti i camerati di truppa condividano queste osservazioni.

Occorre dunque considerare che alla diversità tra i reati ordinari ed i reati compiuti da militari deve corrispondere una differenziazione nella esecuzione delle pene sia in riguardo al luogo, che non deve avere nulla di comune con quello delle case di pena ordinarie; sia in riguardo al modo, che deve partire da criteri militari e non di segregazione e di lavoro artigianale; sia in riguardo alle persone incaricate dell'esecuzione, che devono essere militari.

Questo è, d'altronde, ciò che già attualmente fa l'Ordinanza 29.11.27 con la quale il Consiglio federale ha stabilito le norme per l'esecuzione della detenzione in via militare, prevista dall'art. 30 CPM., esecuzione che è però limitata alla pena della detenzione ed a determinati reati (Ordin. cit. art. 2): i reati puramente militari e alcuni di quelli contro la difesa nazionale; i reati semplicemente colposi contro l'integrità delle persone; il duello; i reati contro l'onore e contro la libertà delle persone; infine i reati colposi di pericolo generale. L'esecuzione in via militare ha luogo in fortificazioni, dove i detenuti sono accantonati ed eseguono esercizi e lavori militari senza però godere le libertà e gli altri vantaggi di cui gode la truppa e, mentre l'art. 30 CPM. e l'art. 5 cpv. 1 Ord. 29.11.27 prevedono ch'essa può aver luogo anche in riparti speciali di stabilimenti penitenziari od altri, in effetto essa ha, opportunamente, sempre luogo nelle fortificazioni a ciò designate. <sup>(1)</sup>

Conservando questa opportuna separazione della esecuzione in via militare per determinati reati (dai quali si potrebbe toglierne alcuno: ad es. quelli contro l'onore), dovrebbe essere istituita una particolare esecuzione anche per tutte le altre pene pronunciate contro militari: un „Regolamento di esecuzione delle pene” dovrebbe a questo scopo completare le esistenti disposizioni di diritto materiale (Cod. pen. mil.) e di diritto formale (legge di organizz. e di procedura pen. mil.) esten-

---

<sup>(1)</sup> In riguardo alla limitazione dei reati cui è applicabile l'esecuzione della pena in via militare sarebbe lecito domandarsi se il Cons. fed. non sia andato oltre la facoltà attribuitagli dall'art. 30 CPM.: quest'ultimo dice, infatti, che il Cons. fed. può istituire „l'esecuzione in via militare della detenzione”, ma, mentre limita la stessa alla detenzione, non la limita a determinati reati, anzi alla cif. 2 riserva espressamente „al libero apprezzamento del giudice” di decidere, in riguardo ad ogni caso, se la detenzione debba essere eseguita in via militare. Con. l'Ord. 29.11.27 il Cons. fed. (che pure nel Mess. accompagnante il progetto di CPM. sottolineava che „senza che sia stabilita una limitazione a certi delitti, è lasciato interamente all'apprezzamento del giudice il decretare se una pena di detenzione pronunciata sia da eseguire militarmente o nella prigione” ordinaria) avrebbe dunque tagliato la strada ai Trib. mil. limitando notevolmente il „libero apprezzamento” loro riservato: comunque sia, è certo che il Cons. fed. ha, a nostro giudizio opportunamente, riparato alla eccessiva larghezza del Codice, stabilendo una distinzione chiara e precisa che dovrebbe rimanere anche se, come si sostiene in queste osservazioni, tutte le pene pronunciate contro militari dovrebbero un giorno trovare esecuzione a sè.

dendo l'Ordinanza 29.11.27, mentre la costruzione di una colonia carceraria militare dovrebbe completare la detenzione militare e levare il più prontamente possibile tutte le uniformi dai penitenziari cantonali. Questo è nell'interesse di un Esercito sano e solo questo modo tiene conto non solamente del reato, ma anche e soprattutto della persona. Si sono istituiti tanti istituti sanitari per curare il corpo, ed è bene; ma sarebbe ugualmente bene istituirne uno almeno anche per chi, non sempre per sua colpa, abbisogna non di cure, ma di correzione e di educazione. Non occorrono grandi mezzi: non occorre neppure una sbarra ad una finestra, nè un catenaccio ad una porta, perchè non si tratta di delinquenti, ma di chi, come abbiamo esposto nelle prime righe, sbaglia soprattutto per le particolari circostanze in cui si è trovato.

Non si supponga che queste osservazioni siano suggerite dal fatto che le carceri ordinarie siano affollate da militari: nel nostro Cantone oggi non ve ne sono affatto, salvo uno o due in detenzione preventiva. Nè si facciano meraviglie se si sostiene l'opportunità di una colonia carceraria per tutta la Confederazione, mentre tante critiche vennero anni addietro sollevate contro l'idea di sopprimere il nostro penitenziario e d'inviare oltre Gottardo i condannati dai nostri Tribunali: le situazioni sono completamente diverse; prevalente è, qui, il carattere militare del reato, del colpevole, della pena e dell'esecuzione, di modo che ne deriva di riflesso l'unità che vi è per il servizio militare.

Peccato è che queste poche osservazioni cadranno nel gran silenzio e che, per quanto i casi siano fortunatamente poco numerosi, continuerà il passaggio dalla caserma al carcere ordinario e dal carcere ordinario alla caserma, dal superiore al secondino e da questo al superiore.

Altre osservazioni dovrebbero essere esposte sulla facilitazione che l'istituzione di un carcere militare costituirebbe per l'esecuzione di altri provvedimenti (liberazione condizionale, art. 31 CPM., da non confondere con la sospensione condizionale dell'esecuzione, art. 32; misure di sorveglianza; assistenza, ecc.) ed anche sull'influenza che essa avrebbe sui criteri dei Trib. mil. che, restii per lo più ad inviare i loro condannati al carcere ordinario ed ovviandovi con la concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione, danno talvolta ai militi l'impressione che i reati comuni, infamanti (per i quali viene concessa la sospensione) vengono considerati meno severamente dei reati puramente militari (per i quali la pena vien fatta eseguire essendo possibile l'esecuzione militare). Ma queste osservazioni condurrebbero troppo lontano ed occuperebbero inutilmente troppo spazio.

Inutilmente, perchè queste osservazioni cadranno nel gran silenzio.

**ten. col. A. Camponovo**